

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16) è modificato come segue:

1. nell'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il RIAD costituisce la serie di dati di riferimento del SEBC sulle singole entità e sui rapporti tra le stesse. Esso agevola l'integrazione delle banche dati del CSDB, dell'SHSDB e di AnaCredit, nonché delle serie di dati relativi a istituzioni finanziarie monetarie, fondi di investimento, società veicolo impegnate in operazioni di cartolarizzazione, istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti, imprese di assicurazione e fondi pensione, fornite ai sensi dei pertinenti atti giuridici della BCE sugli obblighi di segnalazione statistica di tali enti. Il RIAD, pertanto, consentirà al SEBC di ricavare, tra l'altro, le esposizioni bancarie consolidate e l'indebitamento dei mutuatari su base consolidata.»;

2. all'articolo 2 sono inseriti i seguenti punti:

- «28) «fondo pensione» o «FP» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea (BCE/2018/2) (*);
- 29) «euro short-term rate» ha lo stesso significato di cui all'articolo 2, punto 2, dell'indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea (BCE/2019/19) (**);
- 30) «promotore» ha lo stesso significato di «impresa promotrice» cui all'articolo 6, punto 3), del regolamento (UE) n. 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
- 31) «gestore del fondo» ha lo stesso significato di cui al paragrafo 5.185 dell'allegato A del Regolamento (UE) n. 549/2013;
- 32) «informazioni statistiche riservate» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, punto 12, del Regolamento (CE) n. 2533/98;

(*) Regolamento (UE) n. 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2) (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 3).

(**) Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea del 10 luglio 2019 sullo euro short-term (EURSTR) rate (BCE/2019/19) (GU L 199 del 26.7.2019, pag. 8).

(***) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).»;

3. l'articolo 10 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Conformemente al regime di riservatezza di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, i dati di riferimento riservati non sono pubblicati. Le informazioni statistiche ricavate da fonti accessibili al pubblico conformemente alla normativa nazionale non sono considerate riservate e le informazioni registrate nel RIAD sono solitamente pubblicate dalle entità giuridiche a cui si riferiscono. Qualsiasi dato di riferimento non raccolto originariamente ai sensi della disciplina giuridica del SEBC in materia statistica sarà assoggettato alle disposizioni in materia di riservatezza che si applicano al dato, incluse, ad esempio, le disposizioni di specie stabilite dai quadri di riferimento normativi in ambito non statistico in base ai quali il dato è stato raccolto e dai contratti con l'entità interessata che ha fornito i dati.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le BCN indicano il livello di riservatezza di ciascun valore relativo agli attributi che descrivono un'entità scegliendo uno dei valori predefiniti:

a) «F» sta per libero, ossia non riservato e suscettibile di essere reso pubblico;

b) «N» significa che un valore relativo agli attributi può essere reso noto solo per l'uso da parte del SEBC e delle istituzioni per le quali esiste un protocollo d'intesa, ossia non per uso esterno;

